



Assemblea dei sindaci

**Deliberazione del 27.12.2024
N. 18/2024**

**MODIFICHE ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA. RILASCIO DEL COMPETENTE
PARERE**

L'anno Duemila ventiquattro, il giorno 27 del mese di dicembre alle ore 10:00 circa, presso la sede di ATO Toscana Centro, in seconda convocazione;

Presiede l'adunanza l'assessora del Comune di Firenze, Paola Galgani;

È presente all'adunanza il Direttore Generale di ATO Toscana Centro, Dott. Dario Baldini;

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Katia Masini;

Fungono da scrutatori nominati dal Presidente: l'assessore del Comune di Fucecchio (Mazzei), il Sindaco del Comune di Greve in Chianti (Sottani) e l'Assessore del Comune di Certaldo (Scardigli);

Alle ore 11.00 circa, al momento della discussione del presente provvedimento iscritto al n. 2 all'o.d.g., risultano presenti i rappresentanti dei Comuni nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo assessore delegato, qui di seguito indicati con la rispettiva quota di partecipazione di cui allo Statuto dell'Autorità:

Comune	Quota partecipazione	Presenti	Assenti	Rappresentante
Abetone-Cutigliano	0,13%		X	
Agliaia	0,91%		X	
Bagno a Ripoli	1,23%	X		
Barberino di Mugello	0,59%	X		SINDACO
Barberino Tavarnelle	0,74%		X	
Borgo S. Lorenzo	2,20%	X		SINDACO
Buggiano	0,36%		X	
Calenzano	1,60%	X		SINDACO
Campi Bisenzio	2,62%	X		DELEGATO CAVACIOCCHI
Cantagallo	0,17%		X	
Capraia e Limite	0,32%	X		SINDACO
Carmignano	0,81%	X		DELEGATO MIGARDI
Castelfiorentino	0,85%	X		DELEGATO TINTI
Cerreto Guidi	0,57%		X	
Certaldo	0,70%	X		DELEGATO SCARDIGLI
Chiesina Uzzanese	0,26%		X	
Dicomano	0,24%		X	
Empoli	2,60%		X	
Fiesole	0,48%	X		DELEGATO CAMMELLI
Figline Incisa Valdarno	1,20%		X	
Firenze	19,85%	X		DELEGATO GALGANI
Fucecchio	1,06%	X		DELEGATO MAZZEI
Gambassi Terme	0,31%		X	
Greve in Chianti	0,70%	X		SINDACO
Impruneta	0,57%		X	
Lamporecchio	0,44%	X		DELEGATO MEOZZI
Larciano	0,52%		X	
Lastra a Signa	0,84%	X		DELEGATO LARI
Londa	0,10%		X	
Marliana	0,13%	X		SINDACO
Massa e Cozzile	0,41%	X		DELEGATO BICCHI
Monsummano Terme	3,00%	X		DELEGATO MARRACCINI
Montaione	0,22%		X	
Montale	2,89%		X	
Montecatini Terme	1,14%		X	
Montelupo Fiorentino	0,72%		X	
Montemurlo	1,74%	X		DELEGATO VIGNOLI

Montespertoli	4,78%	X		SINDACO
Pelago	0,40%		X	
Pescia	0,99%		X	
Pieve a Nievole	0,47%		X	
Pistoia	4,90%	X		DELEGATO SGUEGLIA
Poggio a Caiano	0,52%	X		DELEGATO BRESCI
Pontassieve	1,00%		X	
Ponte Buggianese	0,40%		X	
Prato	15,00%	X		DELEGATO SANZO'
Quarrata	1,24%	X		DELEGATO MEARELLI
Reggello	0,89%		X	
Rignano sull'Arno	0,41%		X	
Rufina	0,32%		X	
S. Casciano V.P.	0,83%	X		DELEGATO LANDI
Sambuca Pistoiese	0,06%		X	
San Godenzo	0,07%		X	
S. Marcello Piteglio	0,38%		X	
Scarperia San Piero	0,62%		X	
Scandicci	2,28%		X	
Serravalle Pistoiese	0,51%		X	
Sesto Fiorentino	7,48%		X	
Signa	0,90%		X	
Uzzano	0,20%		X	
Vaglia	0,20%		X	
Vaiano	0,51%		X	
Vernio	0,25%		X	
Vicchio	0,36%	X		DELEGATO SALSETTA
Vinci	0,82%	X		SINDACO
<i>Totale</i>	<i>100,00%</i>	<i>28</i>	<i>37</i>	

Il Presidente, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Autorità, constatato che sono presenti all'adunanza n. 28 Comuni e che le quote di partecipazione sono pari al 70,91% dichiara aperta la discussione (... *omissis*...)

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Visti:

- l'art. 31 c. 1, L.R. n. 69/2011 secondo cui *"per ciascun ambito territoriale di cui all'art. 30 è istituita l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, denominata autorità servizio rifiuti"*;
- l'art. 32, c. 2, L.R. n. 69/2011 che stabilisce che *"[...] a decorrere dal 1° gennaio 2012 le funzioni già esercitate secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite le autorità servizio rifiuti istituite ai sensi dell'art. 31 [...]"*;
- l'art. 36, L.R. n. 69/2011 in virtù del quale *"l'assemblea dei sindaci svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità servizio rifiuti. In particolare, provvede [...] alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio"*;
- lo Statuto di ATO Toscana Centro approvato con la deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 26.07.2012 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 158/1999 recante *"Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante *"Norme in materia ambientale"*;
- il D.M. del 20.04.2017 *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati"*;
- l'art. 3-bis, comma 1-bis, D.L. n. 138/2011;
- i commi 639, 651, 652, 654, 654, 667, 668, 682, 684 bis, L. n. 147/2013;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Richiamati:

- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 18 del 30.09.2022 avente ad oggetto *"Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva"* con la quale è stato, tra le altre cose, deliberato *"di approvare lo schema di Regolamento tariffario (Allegato A) che i Comuni che hanno manifestato interesse al passaggio a tariffa corrispettiva adotteranno e sottoporranno come proprio Regolamento tariffario all'approvazione dei rispettivi Consigli comunali, dando mandato al Direttore di inserire le eventuali modifiche o integrazioni che potranno emergere prima dell'approvazione da parte dei Consigli comunali"*; e *"di approvare lo Schema di regolamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (Allegato B), dando mandato al Direttore di emendare lo Schema con le eventuali modifiche e integrazioni che potranno in seguito rendersi necessarie"*;

- la determinazione del Direttore Generale n. 8/2023 (Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva – Schemi adottati dei Regolamenti tariffario e del servizio) con cui è stato modificato lo Schema di regolamento tariffario di cui all'Allegato A della deliberazione n. 18/2022;
- la determinazione del Direttore Generale n. 119/2023 (Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva – Modifiche e integrazioni agli schemi dei Regolamenti tariffario e del servizio) di approvazione dello Schema di Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva (Allegato A) e dello Schema di Regolamento comunale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (Allegato B), emendati e integrati secondo necessità emerse come previsto dalla Delibera dell'assemblea di ambito n. 18/2022;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 15 del 07.12.2023 avente ad oggetto *"Approvazione delle modifiche allo schema di regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva e allo schema di regolamento comunale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"*;

Considerato che:

- nel corso del 2024 il gestore dei titoli di riscossione e gli uffici comunali hanno segnalato all'Autorità fattispecie che evidenziano la necessità di modificare o integrare alcuni articoli dello Schema di Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva (di seguito "Regolamento tariffario") approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 17/2022 e successivamente modificato con la deliberazione n. 15/2022, ovvero:
 - i. la lettera a) del comma 3 dell'art. 16 deve essere integrata specificando che la riduzione (Rid) non è riconosciuta quando agli utenti oggetto di procedura di recupero crediti sono alla fase di messa in mora e precisando che, in caso di violazione delle norme sul regolamento di servizio, l'utente perde il diritto alle riduzioni per tutte le utenze a lui intestate in qualsiasi Comune di ATO Toscana Centro siano localizzate;
 - ii. all'art. 22, comma 10, appare opportuno precisare che per l'utenza non domestica la disponibilità dei locali è del soggetto passivo di cui al comma 1, mentre al comma 15 dello stesso articolo è opportuno specificare, oltre ai servizi di erogazione di calore, gas, telefonia o informatica, anche quello idrico ed elettrico;
 - iii. è necessario integrare la lettera b) dell'art. 26, comma 4 specificando che le persone dimoranti in case di riposo senza variazione della propria residenza possono essere escluse dagli elenchi anagrafici del Comune a partire dal giorno del trasferimento previa presentazione della relativa documentazione e che, nel caso in cui si tratti di un solo occupante, la tariffa è calcolata per la sola parte fissa;
 - iv. è opportuno inserire nell'elenco delle persone di cui alla lettera c), comma 4, dell'art. 26, anche i soggetti reclusi nei luoghi di detenzione;
 - v. appare opportuno modificare la tabella di cui all'art. 26, comma 5, relativo al numero convenzionale di componenti da applicare in caso di omessa denuncia da parte dell'occupante dettagliando la superficie presuntiva da applicare per sei classi, definite da 1 a 6 componenti, invece delle tre definite da 1 a 3 componenti,

- ed estendere la previsione oltre che alle utenze domestiche occupate anche a quelle a disposizione di persone fisiche o giuridiche residenti e non residenti;
- vi. al comma 4 dell'art. 28 appare opportuno precisare che le categorie di interesse per l'occupazione di suolo pubblico giornaliera dell'allegato 5 di cui al comma 4 dell'art. 28 sono le categorie 16 (beni durevoli) e la 29 (generi alimentari);
 - vii. per consentire un corretto calcolo delle riduzioni è opportuno definire una specifica modalità di calcolo dell'importo dovuto dalle utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani che ai sensi dell'art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 116/2020 hanno comunicato al Gestore la volontà di conferire al di fuori del servizio pubblico una o più categorie merceologiche e hanno poi dimostrando di averle avviate a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto l'ha effettuato;
 - viii. al comma 3 dell'art. 32 è opportuno specificare il periodo di tempo a disposizione degli utenti per il recupero delle attrezzature;
 - ix. al comma 4 dell'art. 34 relativo ai casi di uscita dal regime di servizio pubblico ai sensi dell'art. 238, comma 10, D.Lgs. n. 152/2006 e del D.L. n. 41/2021, appare opportuno precisare che la quantità di rifiuti avviati a recupero concorrerà al calcolo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio su cui si verifica il diritto alla riduzione;
 - x. all'art. 39, comma 1, si ritiene opportuno precisare che il gestore non solo ha la facoltà di svolgere, ma effettivamente svolge le attività necessarie per l'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento della tariffa;
 - xi. appare necessario adeguare all'attuale situazione il valore della percentuale di aumento del tasso legale per il calcolo degli interessi di mora da applicare in caso di mancato pagamento della tariffa indicato al comma 3 dell'art. 40;
 - xii. nell'Allegato 3 (Elenco e importo delle penali, artt. 22, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39) occorre specificare l'importo della penale per mancato ritiro dell'attrezzatura prevista dall'art. 32;
 - xiii. nell'Allegato 5 (Volume del contenitore virtuale RUI per le diverse categorie dell'utenza non domestica e volume annuo degli svuotamenti minimi) appare opportuno inserire una classe ulteriore da 601 m² a 900 m² per articolare con maggiore dettaglio le utenze rispetto alla dimensione del relativo immobile;

Preso atto della versione aggiornata dello schema di Regolamento tariffario allegato al presente atto (Allegato A), redatta in coerenza con la normativa vigente e gli obiettivi ambientali e con le proposte di modifica previste nel presente atto;

Preso atto del parere favorevole rilasciato dal Consiglio Direttivo;

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 del Direttore Generale;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1. di introdurre nello "Schema di regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva" già approvato dall'Assemblea dei Sindaci con la deliberazione n. 18/2022 e la deliberazione n. 15/2023, delle seguenti modifiche:
 - i. all'art. 16, comma 3, lett. a) dopo la parola "crediti" sono aggiunte le parole "(messa in mora)", al termine della lettera b) è inserita la frase "in questo caso il soggetto perde il diritto alle riduzioni su tutte le utenze a lui intestate in qualsiasi Comune di ATO Toscana Centro";
 - ii. all'art. 22, comma 10, dopo la parola "locali" è inserita la frase: "da parte del soggetto passivo di cui al comma 1", mentre al comma 15, dopo la parola "erogazione" sono inserite le parole "idrica ed elettrica";
 - iii. all'art. 26, comma 4, lettera b) dopo il punto e virgola finale si aggiunge il seguente paragrafo: "Nel caso in cui l'unico occupante si trasferisca in casa di riposo senza variazione di residenza l'esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato il trasferimento presso la struttura a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui al successivo art. 33, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dalla data di presentazione della domanda. In caso di utenza con un solo occupante la tariffa è calcolata per la sola parte fissa.";
 - iv. all'art. 26, comma 4, lettera c) dopo la parola "in comunità" si aggiunge la seguente frase: "e i soggetti reclusi nei luoghi di detenzione.";
 - v. all'art. 26, comma 5, è sostituito dal seguente: "Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di soggetti non residenti, per quelle tenute a disposizione da soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, in caso di omessa comunicazione e, salvo evidenza di superiore numero di occupanti accertato dal gestore, il numero dei componenti è stabilito convenzionalmente secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Numero occupanti	Superficie totale
1	$\leq 40 \text{ m}^2$
2	$< 40 \text{ m}^2 \leq 80 \text{ m}^2$
3	$< 80 \text{ m}^2 \leq 120 \text{ m}^2$
4	$< 120 \text{ m}^2 \leq 160 \text{ m}^2$
5	$> 160 \text{ m}^2 \leq 200 \text{ m}^2$
6	$> 200 \text{ m}^2$

- vi. all'art. 28, comma 4, dopo il punto finale si aggiunge la seguente frase: "Le categorie di interesse per l'occupazione di suolo pubblico giornaliera sono la 16 e la 29 dell'allegato 5 al presente regolamento chiamate rispettivamente in causa per beni durevoli e generi alimentari";
- vii. all'art. 29 è inserito il successivo comma 16:

16. Alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani che ai sensi dell'art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 116/2020 hanno comunicato al Gestore del servizio entro il 31 maggio dell'anno precedente la volontà di conferire al di fuori dal servizio pubblico una o più categorie merceologiche, dimostrando poi di averle avviate a recupero mediante

attestazione rilasciata dal soggetto che l'ha effettuato, si applica il seguente criterio di riduzione:

$$Rid_{ND,116} = \frac{R_{URB_EXT}}{R_{URB_EXT} + R_{URB_GEST}} \cdot 0,70$$

dove $Rid_{ND,116}$ è la riduzione calcolata sulla parte variabile, R_{URB_EXT} è la quantità di rifiuto urbano conferita fuori dal servizio pubblico, R_{URB_GEST} è la quantità del rifiuto urbano conferito al servizio pubblico;

- viii. all'art. 32, comma 3, si sostituisce la parola iniziale "L'utente" con "Il nuovo utente" e, dopo la parola "dotarsi" si aggiunge la frase "entro 30 giorni";
- ix. all'art. 34, comma 4, è aggiunta la parola "comunque" tra le parole sono" e "computati"
- x. all'art. 39, comma 1, si sostituisce la frase iniziale "Il Gestore ha facoltà di svolgere" con "Il Gestore svolge";
- xi. all'art. 40, comma 3 il tasso legale per il calcolo degli interessi di mora da applicare in caso di mancato pagamento della tariffa è ridotto dall'attuale 2,5% al 2%;
- xii. all'Allegato 3 – Elenco e importo delle penali (artt. 22, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39), dopo la sesta riga della tabella si aggiunge la seguente ulteriore:

Mancato ritiro dell'attrezzatura da parte delle utenze domestiche per la raccolta del rifiuto indifferenziato (Rui) entro i termini fissati.	art. 32	€100
--	---------	------

- xiii. nell'Allegato 5 (Volume del contenitore virtuale RUI per le diverse categorie dell'utenza non domestica e volume annuo degli svuotamenti minimi) sono inserite due ulteriore classi ulteriori da la prima da tra 301 m² e 600 m² e l'altra tra 601 m² e 900 m² per articolare con maggiore dettaglio le utenze rispetto alla dimensione del relativo immobile, come di seguito riportato:

	superficie utenza in m ²	Volume del contenitore virtuale assegnato		Volume totale minimo annuo	
		450	900	450	900
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	160	330	3.840	7.920
2	Cinematografi e teatri	120	240	2.880	5.760
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	130	270	3.120	6.480
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	160	340	3.840	8.160
5	Stabilimenti balneari	180	360	4.320	8.640
6	Esposizioni, autosaloni	150	300	3.600	7.200
7	Alberghi con ristorante	420	850	10.080	20.400
8	Alberghi senza ristorante	310	640	7.440	15.360
9	Case di cura e riposo	400	810	9.600	19.440
10	Ospedale	480	960	11.520	23.040
11	Uffici, agenzie	390	790	9.360	18.960
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	220	460	5.280	11.040
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	310	640	7.440	15.360
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	390	780	9.360	18.720
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	220	450	5.280	10.800
16	Banchi di mercato beni durevoli	420	850	10.080	20.400
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	280	580	6.720	13.920
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	250	520	6.000	12.480
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	330	670	7.920	16.080
20	Attività industriali con capannoni di produzione	250	510	6.000	12.240
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	240	490	5.760	11.760
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1.240	2490	29.760	59.760
23	Mense, birrerie, amburgherie	1.180	2380	28.320	57.120
24	Bar, caffè, pasticceria	1.060	2140	25.440	51.360

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	630	1270	15.120	30.480
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	630	1270	15.120	30.480
27	Ortofrutta, peschiere, fiori e piante, pizza al taglio	1.380	2770	33.120	66.480
28	Ipermercati di generi misti	520	1050	12.480	25.200
29	Banchi di mercato genere alimentari	1.840	3690	44.160	88.560
30	Discoteche, night-club	520	1050	12.480	25.200
31	Agriturismo, affittacamere, residence	250	510	6.000	12.240
32	Autodromo	60	130	1.440	3.120
33	Agriturismi senza ristorante	100	220	2.400	5.280
34	Bed & Breakfast, affittacamere, residence senza ristorante	100	220	2.400	5.280

2. di procedere all'approvazione dello Schema di Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva (Allegato A), così come emendati e integrati dal presente atto.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Uditi gli interventi registrati a verbale;

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione sopra integralmente descritta;

Tenuto conto che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 dello Statuto "*l'attribuzione di voti a ciascun membro dell'assemblea è articolata come riportato nell'allegato 1 dello Statuto*";
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 12 dello Statuto, "*le votazioni avvengono per voto palese e le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente assunte con il voto favorevole dei Comuni presenti all'Assemblea che rappresentino la maggioranza, sia in termini numerici, che in termini di voti di cui al comma 8 dei presenti medesimi.*";
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 13 dello Statuto per l'approvazione delle deliberazioni di cui alle lett. a), b), c), d), e), g) del successivo art. 6 è richiesto il voto favorevole dei Comuni presenti all'Assemblea che rappresentino la maggioranza, sia in termini numerici che in termini di voti validi di cui al precedente comma 8, dei presenti medesimi;

Eseguita la votazione del presente deliberato, in forma palese per alzata di mano, si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati:

- Presenti n. 28 (equivalenti a quote 70,91);
- Votanti n. 28 (equivalenti a quote 70,91);
- Astenuti n. 5 (equivalenti a quote 8,32 Borgo San Lorenzo, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Pistoia, Poggio a Caiano);
- Voti contrari n. 0 (equivalenti a quote 0);
- Voti favorevoli n. 23 (equivalenti a quote 62,26);

il provvedimento risulta approvato A MAGGIORANZA dei presenti e con identico risultato dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Segretario
Dott.ssa Katia Masini

La Presidente
Paola Galgani